



Determinazioni relative al rinnovo del Consiglio Scientifico del CNR

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 maggio 2021, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 37/2021 – Verb. 431

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

**VISTO** in particolare l’art. 8, comma 2 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio Scientifico sia formato da dieci componenti di cui sette scelti tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale con professionalità ed esperienza rappresentative delle macroaree di ricerca del CNR e tre eletti da ricercatori e tecnologi del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR con procedure di consultazione anche telematica definite dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;

**VISTO** altresì l’art. 8, comma 3, dello Statuto, il quale prevede che l’individuazione dei sette componenti non elettivi è effettuata attraverso una rosa di candidati non inferiore a quattordici, espressi da un Comitato di selezione composto da cinque esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione di primarie istituzioni di ricerca di livello internazionale, e di primarie associazioni di categoria del mondo imprenditoriale ed economico.

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

**VISTO** in particolare l’art. 23, comma 1-bis, del citato Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che definisce le procedure di consultazione ed espressamente prevede che: *“In ottemperanza all’articolo 8 dello statuto tre componenti del consiglio scientifico sono eletti da ricercatori e tecnologi del CNR con procedure di consultazione anche telematica. Le votazioni si riterranno valide se parteciperà almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto. In caso contrario si ripetono le elezioni. Il consiglio di amministrazione stabilisce con propria delibera i tempi e le modalità tecniche delle procedure elettorali.”*



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio Scientifico, in virtù del nuovo assetto previsto dal summenzionato Statuto;

**VISTA** la proroga degli Organi degli Enti di Ricerca in scadenza disposta dall'art. 100, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il cui termine è stato ulteriormente prorogato per effetto del D.L. 30 luglio 2020 n. 83 e, da ultimo, del D.L. n. 125/2020;

**CONSIDERATO** l'art. 1, comma 4 bis, del D.L. n. 125/2020, così come modificato in fase di conversione dalla L. n. 159/2020, il quale prevede il rinnovo dei mandati degli Organi di vertice scaduti degli Enti di Ricerca entro il 31 gennaio 2021;

**VISTA** la nota dell'Ufficio legislativo del MUR prot. 0006945/2021 del 29 gennaio 2021, che ha definito la decorrenza, a partire dal 1° gennaio 2021, dei termini della c.d. prorogatio, ai sensi del comma 1, dell'art. 3 del D.L. 293/1994 e quindi fino al 14 febbraio 2021;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 9 febbraio 2021, verb. n. 425, che proroga il mandato dei componenti del Consiglio Scientifico del CNR fino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione convocato dalla nuova governance;

**VISTO** il decreto MUR n. 368 del 12 aprile 2021 con il quale il Ministro nomina la Prof.ssa Maria Chiara Carrozza Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche a decorrere dal 12 aprile stesso;

**CONSIDERATO** che in mancanza di apposita proroga, decadrebbe il Consiglio Scientifico, lasciando l'Ente senza l'apporto di un fondamentale organo di governo;

**VISTA** la relazione del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 0030236 del 29 aprile 2021, concernente le determinazioni relative al rinnovo del Consiglio Scientifico del CNR;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere al rinnovo dell'Organo garantendo altresì la continuità delle funzioni svolte;

**VISTO** il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1690 della riunione del 5 maggio 2021;

## **DELIBERA**

1. di prorogare il mandato dei componenti del Consiglio Scientifico fino all'insediamento del nuovo Organo;
2. di approvare il Regolamento per l'elezione della componente elettiva del Consiglio Scientifico, secondo il testo di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera;
3. di individuare le seguenti istituzioni di ricerca di livello internazionale e le associazioni di categoria del mondo imprenditoriale ed economico, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 3, dello Statuto:
  - Accademia Nazionale dei Lincei
  - Pontificia Accademia delle Scienze
  - European Research Council



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

- Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS - Francia
- Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften – MPG - Germania
- Confindustria e Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC - Spagna
- Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
- Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
- Royal Society

4. di dare mandato alla Presidente di richiedere i nominativi di due esperti a ciascuna delle istituzioni e associazioni di cui al comma precedente, ai fini della composizione del Comitato di selezione di cui alle premesse, che sarà sottoposto successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

5. di dare mandato alla Presidente di avviare con proprio Provvedimento le consultazioni telematiche per l'individuazione della componente elettiva del Consiglio Scientifico, nominando contestualmente la Commissione elettorale cui affidare la responsabilità del calendario delle votazioni e del corretto svolgimento delle citate consultazioni.

**LA PRESIDENTE**

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

**IL DIRETTORE GENERALE**

**IN FUNZIONE DI SEGRETARIO**

F.to digitalmente Giambattista Brignone

# **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA COMPONENTE ELETTIVA DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO**

## **Art. 1**

(premesse)

Il presente regolamento disciplina le consultazioni telematiche per l'elezione di tre componenti del Consiglio Scientifico, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF). Le elezioni si tengono con il sistema del collegio unico nazionale, con possibilità di esprimere un solo voto per uno qualunque dei candidati.

Le procedure elettorali constano delle seguenti fasi:

- a) presentazione delle candidature;
- b) verifica delle candidature;
- c) votazione dei candidati ammessi al voto.

## **Art. 2**

(elettorato attivo e passivo)

1. Sono abilitati al voto i ricercatori e tecnologi del CNR, titolari di contratto con scadenza posteriore alla data di chiusura delle votazioni (elettorato attivo).
2. Possono candidarsi i ricercatori e tecnologi di ruolo del CNR, in possesso dei requisiti di alta qualificazione a livello internazionale con professionalità ed esperienza rappresentative delle macroaree di ricerca del CNR, in servizio alla data di presentazione delle candidature (elettorato passivo).
3. Gli elenchi del personale che risulta in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo sono pubblicati sul sito ad accesso riservato ai dipendenti del CNR, nella sezione dedicata alle consultazioni. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5, entro 7 giorni dalla data della eventuale nuova consultazione viene pubblicato l'elenco aggiornato dell'elettorato attivo.

## **Art. 3**

(sottomissione delle candidature)

1. Entro 7 giorni dalla pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 2, è avviata la raccolta delle candidature per via telematica, con procedura nell'area riservata che sarà accessibile per un periodo pari a 15 giorni; date e orari di apertura e chiusura della procedura saranno pubblicizzati sul sito istituzionale del CNR.
2. Le candidature potranno essere accettate solo se presentate entro il termine di giorni 15, di cui al comma precedente.
3. La candidatura è corredata da curriculum vitae, predisposto in modalità Portable Document Format (PDF), preferibilmente in formato standard europeo. Nella procedura on

line saranno inoltre disponibili due campi specifici in cui:

- a) il candidato espone i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, in uno spazio di massimo 1800 caratteri (*obbligatorio*);
- b) il candidato allega un documento di massimo 5000 caratteri, contenente il proprio programma di mandato (*obbligatorio*).

4. All'atto della presentazione della candidatura, sarà altresì richiesto di:

- a) dichiarare l'autenticità di quanto riportato nel curriculum;
- b) dichiarare di avanzare la candidatura e conferire i dati personali dopo aver letto l'informativa.

#### **Art. 4**

(candidati ammessi e votazioni)

1. L'elenco dei candidati ammessi, il curriculum e la documentazione a supporto della candidatura saranno accessibili nella pagina web ad accesso riservato dedicata, previa verifica da parte della Commissione elettorale della corretta e completa presentazione delle candidature, entro 5 giorni dal termine per la presentazione.

2. Le votazioni avverranno per via telematica e si svolgeranno in una unica giornata, con avvio delle votazioni non prima di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle candidature ammesse, di cui al precedente comma 1. Gli orari di avvio e chiusura delle votazioni saranno pubblicizzati nel sito istituzionale del CNR.

3. Al termine delle operazioni di voto di cui al comma 2, nel caso non sia stato raggiunto il previsto quorum di cui all'art. 23, comma 1-bis, del ROF, cioè non abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto al voto, la Commissione elettorale dichiara la votazione non valida e dispone la ripetizione delle elezioni. In caso di ripetizione delle elezioni, la commissione stabilirà i tempi e le modalità attraverso le quali procedere alla nuova votazione.

4. In caso di validità della consultazione, risultano eletti i tre candidati con il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più giovane.

#### **Art. 5**

(risultato delle votazioni)

1. Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale trasmette, per il tramite del responsabile del procedimento, entro 5 giorni dalla chiusura delle votazioni, al Consiglio di Amministrazione il risultato delle votazioni stesse e tutti gli atti inerenti al procedimento, raccolti in appositi verbali. Il risultato delle votazioni è pubblicato sul sito istituzionale del CNR.

2. In caso di rinuncia, cessazione anticipata dall'incarico o qualora emergessero cause ostative alla nomina dei candidati vincitori, si procederà con la nomina del primo candidato non eletto, la cui scadenza sarà coincidente con quella del candidato sostituito.

## **Art. 6**

(responsabile del procedimento e trattamento dei dati)

1. Il procedimento è di competenza del Direttore Generale che assolve anche gli obblighi previsti in materia di trattamento dei dati personali.
2. Il Direttore Generale definisce tra l'altro le modalità di raccordo con il responsabile interno preposto alla struttura competente in materia di reti e sistemi informativi per l'accreditamento dei soggetti autorizzati e per la definizione delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza per la parte di competenza.
3. I dati personali, adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità della consultazione, saranno trattati assicurando la libertà e la segretezza del voto, per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge e dallo Statuto e connesso con l'esercizio di pubblici poteri.